



# CITTA' DI NICHELINO

## Città Metropolitana di Torino

### ORDINANZA N. 99 DEL 05/07/2024

#### Ufficio: Ecologia Integrale

**OGGETTO:** Lotta biologica e integrata alle zanzare L. R. 75/95 con particolare attenzione al contenimento della diffusione dalla zanzara tigre. (Aedes albopictus)

#### IL SINDACO

Premesso che il Comune di Nichelino ha aderito al Progetto di lotta biologica integrata alle zanzare della Regione Piemonte per l'anno 2024 (prot. N. 40269 del 12.10.2023) e che con Determinazione Dirigenziale n. 1254 del 14.05.2024, ha provveduto alla presa d'atto del piano di fattibilità del progetto, all'adesione al piano di monitoraggio territoriale e relativo impegno di spesa per l'anno 2024;

Premesso che tale progetto prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta biologica integrata tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano e finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;

Considerato che il progetto citato in premessa prevede, laddove necessario, la realizzazione di interventi di disinfezione di focolai eventualmente rinvenuti nel territorio urbano;

Vista la presenza sul territorio Comunale di infestazioni da Aedes albopictus (zanzara tigre), potenziale vettore di numerosi arbovirus;

Considerato che detta infestazione potrebbe avere sviluppi di rilevanza sul piano sanitario;

Ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993 e Circolare congiunta Ministero della Salute - ANCI n. 24475/2016;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

Visto il vigente Statuto Comunale:

#### ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori

condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:

1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è da praticarsi dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera, che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. vuotare le vaschette dei condizionatori, le fontane e le piscine non in esercizio o seguire adeguati trattamenti larvicidi;
7. controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie, etc.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati:

1. eseguire l'innaffiatura con le tempistiche di utilizzo dell'acqua strettamente necessarie;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i

provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. stoccare i copertoni, dopo averli vuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. vuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

3. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere vuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

4. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfezione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

## AVVERTE

Che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267).

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo le modalità della Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i., ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Si informa inoltre che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Area Tecnica, Arch. Silvia Ruata, e che, è possibile prendere visione degli atti in argomento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, presso gli uffici del Servizio Ecologia Integrale.

La presente ordinanza diventa esecutiva dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del sito istituzionale della Città di Nichelino.

Nichelino, 05/07/2024

**Il Sindaco**  
Giampietro Tolardo  
(firmato digitalmente)

